

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA' DI RICERCA CONGIUNTA IN MATERIA DI DIRITTO
DELL'AMBIENTE
TRA**

L'Università degli Studi di Catania, per il tramite del dipartimento di Giurisprudenza, codice fiscale 02772010878, rappresentata dal Delegato alla ricerca prof. Salvatore Baglio, con sede in Catania Piazza Università n. 2, di seguito denominata "Università di Catania"

E

L'Università degli Studi di Messina, per il tramite del dipartimento di Giurisprudenza, C.F. 800004070837, in persona del Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, di seguito denominata "Università di Messina"

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

L'Università di Catania e l'Università di Messina intendono continuare la collaborazione nell'ambito della materia del *diritto dell'ambiente*, proseguendo l'esperienza già avviata con analoga convenzione, ai fini di:

- a) promuovere e realizzare *progetti di ricerca* congiunti sulla rilevanza degli strumenti privatistici e di gestione del mercato per la tutela dell'ambiente e del paesaggio, della biodiversità e degli ecosistemi, anche finalizzato alla pubblicazione di volumi a scopo scientifico e didattico;
- b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento in diritto dell'ambiente;
- c) organizzare convegni, seminari e *workshop* inerenti alle tematiche del progetto di ricerca;
- d) accogliere i componenti dei gruppi di ricerca di ciascuna Università e gli studiosi ed esperti italiani e stranieri che dovessero aderire al sopraindicato progetto, presso le strutture dell'altra al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, anche attraverso la fruizione delle biblioteche, emeroteche e raccolte informatiche, nonché l'utilizzazione dei rispettivi eventuali spazi ad uso foresteria per l'ospitalità dei medesimi;
- e) pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- f) coinvolgere altri partner tra i soggetti istituzionali interessati.

I gruppi di ricerca sono coordinati dal prof. Ugo Antonino Salanitro per l'Università di Catania e dal prof. Angelo Federico per l'Università di Messina. Sono componenti del gruppo di ricerca: per l'Università di Catania, le prof.sse Marisa Meli, Elsa Bivona, Grazia Maria Vagliasindi, Claudia Benanti, il prof. Antonio Las Casas, le dott.sse Martina Marano, Fabiola Cannizzaro e Letizia Licciardo, i dott.ri Alfio Guido Grasso ed Enrico Giarmanà; per l'Università di Messina, i prof.ri Eugenio Fazio, Francesco Rende e Stefano Carabetta, le prof.sse Concettina Fenga e Nunzia Carla Spanò, la dott.ssa Vera Bilardo e i dott.ri Giuseppe Antillo e Federico Parrinello. Altri componenti del gruppo di ricerca possono essere individuati congiuntamente dai due coordinatori.

Aderiscono in modo permanente al progetto il prof. Mauro Renna dell'Università Cattolica di Milano, la prof.ssa Valerie Fogleman (University of Cardiff, UK), le prof.sse Barbara Pozzo e Marta Cenini dell'Università dell'Insubria, la prof. Sabrina Lanni dell'Università Statale di Milano, la prof.ssa Gabriella Marcatajo dell'Università di Palermo, la dott.ssa Mariella Lamicela dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività

La collaborazione potrà avvenire mediante l'attivazione di:

- contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici, regolate da condizioni contrattuali oggetto di appositi accordi;
- borse di studio e assegni di ricerca su temi specifici;
- corsi di formazione, master, dottorati;
- periodi di formazione didattica (stage);

In tal caso, verranno stipulate apposite convenzioni attuative subordinatamente all'approvazione dei rispettivi organi decisionali.

Art. 3 Durata

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni.

La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza entrambe avranno la facoltà di recedere dal presente accordo di collaborazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

Art. 4 Riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza.

a della riservatezza.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6 Codice etico e di comportamento

Ciascun Ateneo dichiara di aver preso visione del rispettivo Codice etico e di comportamento emanato dall'Università partner - ed in particolare per l'Università di Catania, del Codice etico e di comportamento emanato con D. R. n. 1166 dell'8.04.2021 e ss. mm. e ii., pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente"; per l'Università di Messina, del Codice di comportamento dell'Università e del Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica, pubblicati sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione-Normativa" - e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia nel proprio che in quelli dell'altro Ateneo, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 7 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo verrà adito il tribunale competente ai sensi di legge.

Art. 8 Bollo e registrazione

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. L'Università degli Studi di Messina assolverà tale imposta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Il Rettore

Prof. Francesco Priolo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea